

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell'impugnazione, la ricorrente deduce il seguente motivo.

Violazione del diritto dell'Unione, in particolare della ripartizione di competenze tra il Tribunale ed il Tribunale della funzione pubblica in quanto tribunale specializzato, come risulta dall'art. 270 TFUE in combinato disposto con l'art. 91, n. 1, dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea, dall'art. 8, n. 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001⁽¹⁾, nonché dall'art. 256, n. 1, prima frase, TFUE e dall'art. 62 bis e dall'art. 1 dell'allegato I dello Statuto della Corte.

— Ai sensi delle suddette disposizioni, il Tribunale della funzione pubblica non sarebbe competente in generale per tutte le liti tra l'Unione ed una persona alla quale si applica lo Statuto, bensì solo per le liti relative alla legittimità di un atto che arrechi pregiudizio a tale persona ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto.

— Se un funzionario presenta una domanda di accesso a documenti, esso agirebbe come un comune cittadino ai sensi del regolamento n. 1049/2001. Esso, ai sensi del regolamento, avrebbe a disposizione uno speciale sistema di rimedi giurisdizionali con un ricorso per annullamento dinanzi al Tribunale. I meccanismi di ricorso dello Statuto e del regolamento sulla trasparenza sarebbero per definizione incompatibili.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

Ricorso proposto il 28 marzo 2011 — Transports Schiocchet — Excursions/Consiglio e Commissione

(Causa T-203/11)

(2011/C 186/51)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Transports Schiocchet — Excursions (Beuvillers, Francia) (rappresentante: avv. É. Deshoulières)

Convenuti: Consiglio dell'Unione europea e Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— condannare in solido il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea a risarcire alla SARL Transport Schiocchet — Excursions il danno da essa subito, pari a EUR 8 372 483;

— dichiarare che tali somme produrranno interessi al tasso legale a partire dalla notifica alla Commissione europea del precedente ricorso per risarcimento del danno;

— porre a carico del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea, sulla base dell'art. 87 del regolamento di procedura del Tribunale, le spese sopportate dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1) Primo motivo, vertente sulla violazione del diritto ad essere sentito dal giudice e, in particolare, dell'obbligo degli organi dell'Unione europea di prevedere rimedi effettivi in caso di violazione dei diritti riconosciuti ai singoli dal diritto dell'Unione europea. La ricorrente deduce l'assenza, da un lato, di una sanzione nei confronti degli Stati membri e dei vettori non inclini a osservare la procedura di autorizzazione istituita dal regolamento (CEE) del Consiglio n. 684/92⁽¹⁾ e, dall'altro, di un sistema di compensazione per i vettori che si sottopongono a tale procedura di autorizzazione.

2) Secondo motivo, vertente sulla violazione degli artt. 94-96 TFUE in quanto la Commissione avrebbe dovuto verificare la corretta applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio n. 684/92, individuare effettivamente gli operatori che si sono sottratti al regime di autorizzazione previsto dal regolamento e porre fine alle discriminazioni derivanti dall'applicazione del regolamento. La ricorrente fa riferimento all'assenza di misure necessarie adottate dalla Commissione per l'esecuzione del regolamento in questione nonostante le numerose denunce depositate dalla ricorrente che provano il fatto che la Commissione ne era a conoscenza. Tale inazione della convenuta, benché la stessa fosse effettivamente a conoscenza della situazione pregiudizievole della ricorrente, costituirebbe un inadempimento grave e manifesto che genera una violazione sufficientemente qualificata degli artt. 94-96 TFUE.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) del Consiglio 16 marzo 1992, n. 684, relativo alla fissazione di norme comuni per i trasporti internazionali di viaggiatori effettuati con autobus (GU L 74, pag. 1)